



COMUNE DI SANT'AGOSTINO - PROVINCIA DI FERRARA - 44047 -PIAZZA MARCONI, 2
P.I. 00292280385 - Tel. 0532 - 844453 - Telefax 845228

V SETTORE LAVORI PUBBLICI

CIG: Z541AF72E0

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI SANT'AGOSTINO**

ALLEGATO B - CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione dei seguenti impianti sportivi comunali ai sensi dell'art. 90, comma 25 della L. 289/2002, della Legge Regionale n. 11/2007, del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2006:
 - Campi di calcio di Sant'Agostino
 - Centro sportivo di San Carlo
 - Campi da tennis di Sant'Agostino.
2. La specifica consistenza dell'oggetto di convenzione è specificata nelle planimetrie allegate al presente capitolato ALLEGATO A) che ne formano parte integrante.
3. La gestione degli impianti non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:
 - a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
 - b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
 - c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
 - d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini
4. La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente capitolato e nel succitato Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali, da ora in avanti citato come Regolamento.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata pari a 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione.

ART. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il Concessionario potrà usare i campi e gli impianti in oggetto per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione. Per usi diversi il Concessionario dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione dal Comune di Sant'Agostino.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire al Concessionario l'uso del terreno da gioco, quando, per condizioni meteorologiche od altra causa, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo consigliano.

3. In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest'ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto a cui è riferita la presente convenzione:
 - a) in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi tutti sede sociale nel Comune di Sant'Agostino.
 - b) in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Sant'Agostino.
4. Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:
 - a) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate
 - b) ad altre Istituzioni pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),
 - c) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.
5. Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, un Rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente che comprende:
 - le spese sostenute;
 - il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;
 - le attività o manifestazioni svolte;
 - le manutenzioni effettuate.

ART. 4 – TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.
2. Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:
 - a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
 - b) le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dagli utilizzatori;
 - c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
 - d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione comunale e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il gestore, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.
3. In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

ART. 5 – CANONE ANNUO

1. Per l'utilizzazione dell'impianto il Concessionario verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone annuo, entro il mese di ottobre di ogni anno, il cui importo è stabilito nel bando, aumentato dell'offerta economica della società aggiudicatrice e dall'IVA di legge.
2. L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun modo essere giustificata dal Concessionario come compensativa di eventuali contributi che il Comune eroga alla medesima per l'espletamento di attività di promozione, avviamento allo sport, ecc....

ART. 6 – ONERI E RESPONSABILITÀ

1. La Società concessionaria, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:
 - a) utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
 - b) pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;
 - c) sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto,
 - d) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, come meglio indicato al successivo art. 8, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
 - e) assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
 - f) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
 - g) rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
 - h) obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC), con massimali e altre caratteristiche da valutarsi sulla base delle diverse tipologie di impianto.
2. Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ART. 7 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.
2. Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.
3. Sarà compito del "Responsabile dell'Impianto" di cui al precedente articolo tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Sono a carico del Concessionario i lavori di ordinaria manutenzione indicati nel piano delle manutenzioni allegato all'offerta. In ogni caso gli interventi minimi consistono in:
 - a) interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità .
 - b) esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
 - c) sostituzione degli elementi di consumo quali lampadine, sia delle strutture interne che dell'illuminazioni esterna compresa all'interno dell'area concessa;
 - d) gestione, manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.);

- e) pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché del manto erboso e delle aree a verde, compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi;
 - f) igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura.
2. Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.
 3. Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Fanno carico al Comune di Sant'Agostino, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.
2. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario durante l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.
3. Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione..

ART. 10 – MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NEGLI IMPIANTI

1. La Società concessionaria, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia.
2. Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione.
4. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.
5. Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.
7. Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 11 – SPAZI PUBBLICITARI

1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità.
3. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

ART. 12 - PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

1. Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 13 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il soggetto gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste ai precedenti articoli.
2. Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze:
 - polizze assicurative per il proprio personale e per gli utenti del servizio;
 - polizze RCT che sollevi il Comune per i danni causati a terzi durante la fruizione dell'impianto e a favore del Comune per i danni causati alla struttura concessa dalla malgestione dell'impianto.

ART. 14 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione l'affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria o cauzione bancaria nella misura del 10% del canone di aggiudicazione. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione.
2. Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell'appalto sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

ART. 15 - SICUREZZA

1. Il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
 - la predisposizione del piano d'emergenza
 - la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso,

- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,
- le prove di evacuazione in caso di emergenza
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.
- la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine.
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori.
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

ART. 16 – MODALITÀ DI CONTROLLO

1. Il Comune di Sant'Agostino, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture.

ART. 17 – SOSPENSIONE

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione dell'impianto sportivo:
 - a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
 - b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
 - c) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
 - d) per ragioni di Protezione Civile.
2. La sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore e nulla è dovuto dal soggetto gestore alle società o associazioni che utilizzano l'impianto.

ART. 18 – RECESSO

1. E' facoltà del concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione comunale, con un preavviso non inferiore ai tre mesi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:
 - a) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore, destinata a protrarsi per almeno 18 mesi;
 - b) si verifichino gravi inadempimenti da parte del concessionario.
 - c) si verifichino gravi inadempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso di inadempimento l'amministrazione comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.
3. Nel caso che l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di

adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto.

4. Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.

ART. 20 – CONTENZIOSO

1. In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole.
2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto l'intervento come arbitro super partes del Difensore civico e, ove necessario, si ricorrerà alla competente autorità giurisdizionale.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/10/2010, n. 136 e successive modificazioni.
2. Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUB CONCESSIONE

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune.
2. Ove il concessionario decida di attivare un servizio ristoro all'interno dell'impianto, questi potrà gestirlo direttamente od affidarlo a terzi solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

ART. 23 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente Atto.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l' I.V.A.

ART. 25 - ESCLUSIONE DELLA CLAUSOLA ARBITRALE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

ALLEGATI:

- 1 – CAMPI DI CALCIO DI SANT'AGOSTINO**
- 2 – CENTRO SPORTIVO DI SAN CARLO**
- 4 – CAMPI DA TENNIS DI SANT'AGOSTINO**


ALLEGATO 1: CAMPI DI CALCIO DI SANT'AGOSTINO

IMPIANTO UBICATO IN SANT'AGOSTINO CON ACCESSO DA VIALE EUROPA

Zona sportiva dedicata al calcio interamente recintata comprendente i seguenti impianti ed annessi	Descrizione
(A) Campo di calcio	Struttura dedicata recintata con impianto di illuminazione
(B) Tribuna coperta	Struttura in prefabbricato a gradoni con copertura in ferro e pannelli tipo sandwich
(C) Campo di allenamento	In erba sintetica
(D) Biglietteria	
(E) Edificio Spogliatoi	Struttura in lamiera prefabbricata a blocchi composta da n. 2 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, nonché da n. 1 spogliatoio per arbitri, con relativo servizio igienico
(F) N. 2 spogliatoi ubicati al piano terra della scuola elementare con accessi dalla strada privata	n. 1 spogliatoio per atleti locali e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per atleti ospiti e relativi servizi igienici
(G) Servizi igienici per il pubblico ubicati al piano terra della scuola elementare con accesso dalla strada privata	
(H) Magazzino ubicato al piano terra della scuola elementare con accesso dalla strada privata	
(I) Magazzino adiacente il Centro di Formazione Professionale con accesso da viale Europa	
(L) Aree verdi pertinenziali	
(M) Accesso - pubblico Viale Europa	
(N) Accesso - atleti Viale Europa	

PLANIMETRIA

Campi da Calcio presso il Centro sportivo di Sant'Agostino




Legenda:

- (A) Campo di calcio
- (B) Tribuna coperta
- (C) Campo di allenamento
- (D) Biglietteria
- (E) Edificio Spogliatoi
- (F) N. 2 spogliatoi ubicati al piano terra della scuola elementare con accessi dalla strada privata
- (G) Servizi igienici per il pubblico ubicati al piano terra della scuola elementare con accesso dalla strada privata
- (H) Magazzino ubicato al piano terra della scuola elementare con accesso dalla strada privata
- (I) Magazzino adiacente il Centro di Formazione Professionale con accesso da viale Europa
- (L) Aree verdi pertinenziali
- (M) Accesso - pubblico Viale Europa
- (N) Accesso - atleti Viale Europa


PLANIMETRIA

Campi da Calcio presso il Centro sportivo di Sant'Agostino



Legenda:

- (A) Campo di calcio
- (B) Tribuna coperta
- (C) Campo di allenamento
- (D) Biglietteria
- (E) Edificio Spogliatoi
- (F) N. 2 spogliatoi ubicati al piano terra della scuola elementare con accessi dalla strada privata
- (G) Servizi igienici per il pubblico ubicati al piano terra della scuola elementare con accesso dalla strada privata
- (H) Magazzino ubicato al piano terra della scuola elementare con accesso dalla strada privata
- (I) Magazzino adiacente il Centro di Formazione Professionale con accesso da viale Europa
- (L) Aree verdi pertinenziali
- (M) Accesso - pubblico Viale Europa
- (N) Accesso - atleti Viale Europa



ZONA SPORTIVA SANT'AGOSTINO PIANTA SERVIZI
 UBICATI AL PIANO TERRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI


ALLEGATO 2: CENTRO SPORTIVO DI SAN CARLO

IMPIANTO UBICATO IN SAN CARLO CON ACCESSO DA VIA STATALE

Zona sportiva interamente recintata comprendente i seguenti impianti ed annessi	Descrizione
(A) Campo di calcio	Struttura dedicata recintata con impianto di illuminazione
(B) Campetto per allenamento	
(C) Biglietteria	
(D) Spogliatoi per il campo di calcio e polivalente	Composti da n. 2 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, nonché da n. 1 spogliatoio per arbitri, con relativo servizio igienico, situati in edificio ospitante anche un magazzino, un ambulatorio comune, gli spogliatoi utilizzati per il campo da tennis
(E) Campo polivalente	Struttura dedicata recintata in erba sintetica con impianto di illuminazione
(F) Magazzino comune	Situato in edificio ospitante anche un ambulatorio comune, gli spogliatoi utilizzati per il campo da tennis e per il campo da calcio
(G) Ambulatorio comune	Situato in edificio ospitante anche un magazzino comune, gli spogliatoi utilizzati per il campo da tennis e per il campo da calcio
(H) Parcheggio e aree verdi di pertinenza	
(I) Accesso Via Statale	


PLANIMETRIA

Campi da Calcio presso il Centro sportivo di San Carlo



Legenda:

- (A) Campo di calcio
- (B) Campetto per allenamento
- (C) Biglietteria
- (D) Spogliatoi per il campo di calcio e polivalente
- (E) Campo polivalente
- (F) Magazzino comune
- (G) Ambulatorio comune
- (H) Parcheggio aree verdi di pertinenza
- (I) Accesso via Statale



PIANTA SPOGLIATOI SAN CARLO scala 1:100

ALLEGATO 4: CAMPI DA TENNIS DI SANT'AGOSTINO

IMPIANTO UBICATO IN SANT'AGOSTINO CON ACCESSO DA VIALE EUROPA

Zona Sportiva dedicata al tennis interamente recintata comprendente i seguenti impianti ed annessi	Descrizione
(A) Campo di tennis coperto	Struttura dedicata in legno con pavimentazione in greenset
(B) Campo di tennis scoperto	Struttura dedicata recintata in terra battuta con impianto di illuminazione
(C) Edificio uffici	Edificio ospitante una saletta, un deposito e servizi igienici
(D) Edificio in legno	adibito a deposito attrezzi
(E) Spogliatoi ubicati al piano terra della scuola elementare con accesso dalla strada privata	n. 1 spogliatoio e relativi servizi igienici
(F) Accesso Viale Europa	

PLANIMETRIA

Campi da Tennis presso il Centro sportivo di Sant'Agostino

ELABORATO PLANIMETRICO		Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Ferrara	
Compilato da: Frighi Filippo Iscritto all'albo: Geometri Prov. Ferrara N. 1740			
Comune di Sant'agostino	Particella: 363	Protocollo n. del	
Sezione: Foglio: 31		Tipo mappale n. 48082	del 02/04/2004
Dimostrazione grafica dei subalterni		Scala 1 : 500	

PIANO TERRA

Ragione Comune di Sant'Agostino
Mapp.363

(D)

Campo da
Tennis Coperto

(A)

(C)


Campo da
Tennis Scoperto

(B)

(F)


Legenda:

- (A) Campo di tennis coperto
- (B) Campo di tennis scoperto
- (C) Edificio uffici
- (D) Edificio in legno
- (E) Spogliatoi ubicati al piano terra della scuola elementare con accesso dalla strada privata
- (F) Accesso Viale Europa



2


38 200 654 28 593 28



1

28 148 13 174 11 247 28

3



ZONA SPORTIVA SANT'AGOSTINO PIANTA SERVIZI
 UBICATI AL PIANO TERRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI

